

TI_GERICHTE 12.2001.76 vom 10. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.76

FR: TI_GERICHTE 12.2001.76 du 10 août 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2001.76 del 10 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In questa sede la vertenza concerne il quesito a sapere se la clausola contrattuale relativa al pagamento della commissione dell'1% era da intendere valida unicamente sulla cifra d'affari realizzata dal negozio _____ di _____, presso il quale la convenuta è stata inizialmente attiva, oppure se la stessa concerneva tutta l'attività lavorativa svolta dall'attrice in relazione ai tre menzionati punti vendita. In virtù dell'art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo esplicito o tacito, la loro reciproca volontà; secondo l'art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell'affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra parte (DTF 121 III 123, 119 II 451, 118 II 132). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un'interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II 287; IICCA

E. 4

Ma v'è di più. Infatti, l'attrice -come già esposto- non è stata assunta semplicemente come commessa, ma in qualità di "venditrice con mansioni direttive nel settore vendita e acquisti" (doc. A), dove è stato dimostrato come tali mansioni occupassero una parte importante del suo tempo lavoro. Orbene, proprio questo accertamento, dedotto da quasi tutte le testimonianze assunte, appare determinante per la qualifica giuridica della contestata commissione. L'art. 322a CO prevede fra le diverse forme di retribuzione del lavoratore la partecipazione al risultato d'esercizio che può essere previsto, oltre al salario vero e proprio, nella forma della partecipazione agli utili, alla cifra d'affari o altrimenti al risultato dell'esercizio. Diversamente l'art. 322b CO dispone la possibilità di pattuire, come integrazione del salario o anche come forma sostitutiva del medesimo (Brühwiler J ., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 322b CO, N. 1), una provvigione sulla conclusione da parte del lavoratore di determinati affari durante un certo lasso di tempo. Forma di retribuzione che è ricorrente presso il personale di servizio della ristorazione così come presso il personale di vendita nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (Rehbinder M ., Comm. di Berna, 1985, art. 322b CO, N. 2). La partecipazione al risultato d'esercizio si differenzia dalla provvigione poiché si riferisce a tutti i negozi conclusi con terzi, indipendentemente da chi, all'interno della datrice di lavoro, abbia trattato gli affari (

Brühwiler, op. cit., art. 322a CO, N. 2; Rehbinder, op. cit., art. 322a CO, N. 3). Nel caso concreto, la qualifica della retribuzione promessa s'impone, al di là del termine usato di commissione, per definire l'impegno contrattuale controverso, in particolare poiché le parti si esprimono entrambe in modo generico, riferendosi alla percentuale sulle vendite. A tal proposito due sono gli elementi d'interpretazione: anzitutto nelle analoghe pattuizioni della convenuta con venditrici, oltre all'indicazione di un preciso punto vendita, la percentuale promessa appare chiaramente nella forma della provvigione o della gratifica / premio (art. 322d CO), come letteralmente indicato, con base preventiva del calcolo, comunque sotto forma di incentivo alla conclusione di un numero sempre maggiore di vendite, rispettivamente al raggiungimento di una certa cifra d'affari annua per un determinato punto vendita (cfr. doc. prodotti dalle testi _____ e _____), carattere che non è evidente nel contratto con l'attrice. Né lo potrebbe essere, tenuto conto -in secondo luogo- proprio del fatto che essa né si dedicava in prima persona alla sola attività di venditrice, né vi era destinata contrattualmente. Ciò che induce a considerare la commissione controversa come partecipazione alla cifra d'affari dell'azienda e non come provvigione. Ma fosse anche stata pattuita una provvigione per un certo settore commerciale della datrice di lavoro di cui la lavoratrice era responsabile (Bezirksprovision), si sarebbe ancora trattato di null'altro che di una partecipazione al risultato aziendale nella forma della partecipazione alla cifra d'affari (Rehbinder, op. cit., art. 322b CO, N. 3). Giacché, per tutti questi motivi, la pattuizione concerne tutta l'attività di vendita della datrice di lavoro, dev'essere riconosciuto il diritto dell'attrice ai crediti richiesti e, in sé, rimasti senza contestazione da parte della convenuta.

E. 5

Né assume in questo contesto particolare rilevanza il fatto che l'attrice nelle motivazioni allegate alla sua lettera di licenziamento 27 dicembre 1998 (doc. B/2) si sia espressa dicendo, con riferimento all'incremento di lavoro, che esso concerneva ben tre negozi anziché uno come da contratto. Ciò che non può essere considerato determinante per interpretare le clausole del rapporto di lavoro, dal momento che corrisponde pur sempre al vero che la mole di lavoro richiesta alla lavoratrice al momento della pattuizione riguardava un solo negozio e non tre, come al momento della disdetta. Ma nemmeno può essere interpretato a sfavore dell'attrice il testo della sua proposta di modifica contrattuale 21 dicembre 1998 dove, tra l'altro, chiedeva il riconoscimento di una provvigione del 2% sulla cifra d'affari del negozio di Lugano (doc. 2), trattandosi di un'offerta che comunque non ha avuto seguito e di una modifica che nulla ha a che vedere con la pattuizione in vigore, già perché svincolata da qualsiasi cifra d'affari minima e accompagnata da altre misure che, assieme, costituivano le basi per condizioni di lavoro diverse. Ne consegue l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza impugnata nel senso di ammettere integralmente la petizione. Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: I. L'appello 21 maggio 2001 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 27 aprile 2001 del segretario assessore della Pretura di Lugano è così riformata: 1. La petizione è accolta. Di conseguenza _____ è condannata a pagare a _____, la somma di fr. 32'799.65, oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 1999. 2. La tassa di giustizia, in fr. 1'200.- e le spese, in fr. 416.-, da anticipare come di rito dalla parte attrice, sono poste a carico della convenuta. Essa ridonderà ad _____ la somma di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 850.-- b)

spese fr. 50.-- T o t a l
e fr. 900.-- già anticipate dall'appellante, sono poste a
carico della convenuta. Essa rifonderà all'attrice fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.